




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2112-bis

Legge di bilancio 2025

**Emendamenti del Governo
15.8, 21.2, 38.097**

N. 288 – 14 dicembre 2024



CAMERA DEI DEPUTATI

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2112-bis

Legge di bilancio 2025

Emendamenti del Governo
15.8, 21.2, 38.097

N. 288 – 14 dicembre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	3
Emendamento 15.8 del Governo.....	3
Articolo 15, comma 3-bis (<i>Quota compartecipazione SSN lavoratori frontalieri</i>)	3
Articolo 15, comma 3-ter (<i>Utilizzo dei fondi per i comuni frontalieri</i>).....	4
Articolo 17, comma 3-bis (<i>Fondo di Garanzia per l'acquisto della prima casa</i>)	6
Articolo 17, comma 3-ter (<i>Imposta di registro per l'acquisto della prima casa</i>).....	7
Articolo 72-bis (<i>Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0</i>)	8
Articolo 73-bis (<i>Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese</i>)	11
Articolo 73-ter (<i>Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo delle garanzie del fondo PMI</i>)	13
Articolo 75-bis (<i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>).....	15
Emendamento 21.1 del Governo.....	20
Articolo 21, comma 2 (<i>Finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti INPS</i>).....	20
Articolo 23-bis (<i>Visite revisione soggetti con patologie oncologiche</i>)	21
Articolo 23-ter (<i>Disposizioni in materia di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità</i>).....	21
Articolo 33-bis (<i>Semplificazione dei controlli per l'erogazione delle prestazioni assistenziali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</i>).....	22
Articolo 35, commi 1 e 1-bis (<i>Esonero contributivo lavoratrici autonome</i>).....	23
Articolo 47, comma 3 e 48, comma 2-bis (<i>Incremento del limite di spesa per prestazioni sanitarie</i>)	25
Articolo 98-bis (<i>Addizionale comunale sui diritti d'imbarco per voli verso destinazioni extra-UE</i>)	26
Articolo 112-bis (<i>Obbligo di PEC per amministratori di imprese costituite in forma societaria</i>).....	31
Emendamento 38.097 del Governo	32
Articolo 38-bis (<i>Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare</i>)	32
Articolo 66 (<i>Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze</i>).....	33

PREMESSA

Nella seduta del 13 dicembre 2024 sono stati presentati gli emendamenti 15.8, 21.2 e 38.097 del Governo, riferiti al disegno di legge del bilancio per l'anno 2025, che risultano corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Emendamento 15.8 del Governo

Articolo 15, comma 3-bis

(Quota compartecipazione SSN lavoratori frontalieri)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi 237- 239, della legge n. 213 del 2023 obbliga a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera che utilizzano il SSN (comma 237, lettera a)), i frontalieri di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Accordo tra la Italia e Svizzera del 2020 nei casi in cui è stato esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie (comma 237, lettera b)) e i familiari a carico dei medesimi soggetti (comma 237, lettera c)).

Inoltre si prevede che la Regione di residenza definisce annualmente la quota di compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera, attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro e un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato. Le somme di cui al primo periodo, affluite sul bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e, prioritariamente, a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità ai sensi del comma 239 (comma 238). Viene demandato ad un decreto interministeriale l'individuazione delle modalità di assegnazione delle somme, di versamento del contributo e della quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette regioni, al personale di cui al comma 2 (comma 239).

Alle norme non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Le norme sopprimono il riferimento all'importo massimo (fissato dall'articolo 1, comma 238, della legge n. 213 del 2023) della quota di compartecipazione al SSN a carico dei residenti che lavorano e soggiornano

in Svizzera che la Regione di residenza definisce annualmente fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera. In particolare, in luogo dell'importo massimo, viene introdotto un diverso criterio in base al quale il contributo richiesto dalla Regione può essere raddoppiato in caso di omesso pagamento o comunicazione.

La relazione tecnica afferma che alla norma non sono ascrivibili effetti negativi sul bilancio dello Stato.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva che le norme sopprimono il riferimento all'importo massimo (fissato dall'articolo 1, comma 238 della legge n. 213 del 2023) della quota di compartecipazione al SSN a carico dei residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera che la Regione di residenza definisce annualmente fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera. In particolare, in luogo dell'importo massimo, viene introdotto un diverso criterio in base al quale il contributo richiesto dalla Regione può essere raddoppiato in caso di omesso pagamento o comunicazione.*

La relazione tecnica afferma che alle norme non sono ascrivibili effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 15, comma 3-ter ***(Utilizzo dei fondi per i comuni frontalieri)***

Normativa vigente. L'articolo 10 della legge n. 83 del 2023 (con la quale è stata autorizzata la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri) istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare ai comuni ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri.

Si dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo. Tra i criteri di ripartizione e utilizzo delle risorse del Fondo, si stabilisce che

- in ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai

comuni di frontiera delle risorse finanziarie del citato fondo, non può eccedere la quota del 3 per cento.

- le somme possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.

L'articolo 11 della medesima legge istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera.

Le norme novellano gli articoli 10 e 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83, con la quale è stata autorizzata la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica. Sono modificati i criteri di ripartizione e utilizzo delle risorse dei fondi, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da destinare ai comuni ai comuni italiani di frontiera.

In particolare con riferimento al Fondo di 86 milioni di euro a decorrere dal 2025:

- si incrementa dal 3 al 4 per cento il valore massimo del rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune da considerare ai fini della ripartizione delle risorse del fondo;
- si prevede che l'utilizzo della quota di risorse di parte corrente (pari al 50 per cento delle risorse complessive del fondo) sia destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socioeconomiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme novellano gli articoli 10 e 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83, con la quale è stata autorizzata la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera. Sono modificati i criteri di ripartizione e utilizzo delle risorse dei fondi, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da destinare ai comuni italiani di frontiera.

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle norme stesse nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le modifiche riguardano i criteri di ripartizione e di utilizzo delle risorse di fondi già istituiti a legislazione vigente.

Articolo 17, comma 3-bis
(Fondo di Garanzia per l'acquisto della prima casa)

Le norme novellano l'articolo 1, comma 48, della legge n. 147 del 2013 che ha istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende fra l'altro il Fondo di garanzia per la prima casa. Viene modificato il criterio soggettivo di concessione della garanzia a carico del Fondo.

In base alla legislazione vigente la garanzia del Fondo è concessa, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, sui finanziamenti per immobili da adibire ad abitazione principale del mutuatario, "con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età".

La novella in esame dispone che la garanzia possa essere riconosciuta esclusivamente ai predetti soggetti.

La relazione tecnica afferma che alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva che le norme novellano l'articolo 1, comma 48, della legge n. 147 del 2013 che ha istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende fra l'altro il Fondo di garanzia per la prima casa. Viene modificato il criterio soggettivo di concessione della garanzia a carico del Fondo prevedendo che la garanzia nella misura massima del 50 per cento della quota capitale sia concessa esclusivamente (in luogo di "prioritariamente", come previsto dalla legislazione vigente) per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.*

La relazione tecnica afferma che alle norme non sono ascritti effetti finanziari.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le modifiche riguardano i criteri di concessione delle garanzie già previste a legislazione vigente.

Articolo 17, comma 3-ter
(Imposta di registro per l'acquisto della prima casa)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 55, della legge n. 208 del 2015 modificando l'articolo 1, nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986, estende l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro (2 per cento) alle ipotesi in cui l'acquirente sia proprietario di altre abitazioni per le quali abbia già fruito delle agevolazioni per la prima casa [requisito richiesto dalla lettera c) del richiamato articolo 1] purché quest'ultima sia ceduta entro un anno dalla data dell'atto notarile.

In caso di mancata alienazione, si applica l'aliquota ordinaria dell'imposta di registro e le sanzioni previste dal comma 4 del richiamato articolo 1.

La relazione tecnica riferita alla norma afferma che sotto l'aspetto strettamente finanziario la norma non dovrebbe comportare sostanziali effetti di gettito, considerato che essa ha la sola finalità di rendere più elastica la fruizione dell'agevolazione in parola, senza determinare variazioni nel numero dei soggetti beneficiari.

Le norme novellano l'articolo 1, nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 che disciplina l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa. In particolare, la modifica protrae di 12 mesi (passando da un anno a due anni) il periodo di tempo e per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro.

La relazione tecnica afferma come indicato già nella relazione allegata alla disposizione originaria, considerato che la proposta ha la sola finalità di rendere più elastica la fruizione dell'agevolazione in oggetto, senza determinare variazioni sul numero dei soggetti beneficiari, non sono stimati effetti sostanziali in termini di gettito.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme novellano l'articolo 1, nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 che disciplina l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa. In particolare, la modifica protrae di 12 mesi (passando da un anno a due anni) il periodo di tempo e per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro.

La relazione tecnica non stima effetti sostanziali in termini di gettito giacché afferma che la proposta ha la sola finalità di rendere più elastica la fruizione dell'agevolazione in oggetto, senza determinare variazioni sul numero dei soggetti beneficiari.

Si segnala che la proroga disposta con la norma in esame, consentendo di conservare per un tempo maggiore il beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento potrebbe determinare effetti di minore entrata. Infatti, pur prendendo atto di quanto risulta dalla RT, ossia che in sede di introduzione del beneficio in esame (legge di stabilità 2016) non sono stati quantificati effetti finanziari, andrebbe chiarito se a seguito dell'applicazione della disposizione originaria a decorrere dal 2016 ad oggi siano stati scontati nei saldi di bilancio effetti di maggiori entrate, conseguenti ad accertamenti, sulla base del dato storico. In merito a tale aspetto appare pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 72-bis **(Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0)**

Normativa vigente. L'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0. In particolare, si prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse fissati dalla norma in esame, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite dalle disposizioni del medesimo articolo 38.

La norma introduce alcune modifiche e integrazioni all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024. In particolare, sono previste:

- una modifica dell'ambito soggettivo del credito di imposta, stabilendo che detta misura agevolativa sia riconosciuta, in alternativa alle imprese, alle *Energy Service Company* certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente (integrazione al comma 2);
- la ridefinizione della base di calcolo considerata per taluni investimenti agevolabili, che passa da un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo ad un importo pari, a seconda della tipologia di modulo fotovoltaico oggetto dell'investimento, al 130 per

cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo [modifica al comma 5, lettera a)];

- la rimodulazione dell'ammontare del credito d'imposta, riconosciuto ora nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Nella vigente formulazione del testo, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro, con il medesimo importo come limite massimo di costi ammissibili (modifica al comma 7, primo periodo);
- la rimodulazione delle percentuali di incremento del credito di imposta per ciascuna quota di investimento nel caso lo stesso afferisca a fattispecie di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva che soddisfano particolari condizioni (modifiche al comma 8);
- la precisazione che, con riguardo alle società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, oppure, in alternativa, del locatario (integrazione al comma 9);
- l'estensione delle fattispecie di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale agli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»¹, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, purché aventi specifici requisiti (introduzione del comma 9-bis);
- la definizione delle condizioni di conseguimento della riduzione dei consumi energetici, che si verificano nel caso in cui siano realizzati progetti di innovazione per il tramite di una ESCo² in presenza di un contratto di EPC (*Energy Performance Contract*) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in

¹ Di cui all'Allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016.

² Le *Energy Service Company* sono società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa e liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e di investimento.

alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento (introduzione del comma 9-ter);

- la possibilità di cumulare il credito di imposta con la medesima misura agevolativa per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 (credito d'imposta per investimenti nella ZES unica) e 16-bis (credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura) del decreto-legge n. 124 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, con il credito d'imposta per investimenti nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 (disposizioni in materia di zone logistiche semplificate) del decreto-legge n. 60 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione; infine, la stessa possibilità di cumulo sussiste con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione (modifiche al comma 18).

Inoltre, si precisa che le predette modifiche e integrazioni alla disciplina del credito d'imposta non determinano il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto (comma 1).

È altresì previsto che tali modifiche intervenute incidono sulle corrispondenti disposizioni dettate dal decreto ministeriale emanato in attuazione del citato articolo 38 si applicano a tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 (comma 2). Infine, si dispone che la fruizione del credito d'imposta con l'applicazione delle nuove aliquote, come ridefinite dalle disposizioni in esame, per i progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino all'entrata in vigore della presente legge è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate (comma 3).

La relazione tecnica, oltre a riportare il contenuto della norma in esame, afferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica ascrivibili alla stessa, affermando che rimane fermo il limite complessivo delle risorse disponibili per l'agevolazione il limite complessivo delle risorse disponibili per l'agevolazione di cui all'articolo 38, comma 21, del decreto-legge n. 19 del 2024.

In proposito si rammenta che il citato comma 21 dispone che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari

complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia, avente una dotazione finanziaria di 6,3 miliardi.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma in esame introduce alcune modifiche e integrazioni al credito d'imposta introdotto dall'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In sintesi: viene modificato l'ambito soggettivo della misura agevolativa, è ridefinita la base di calcolo considerata per taluni investimenti agevolabili, sono rimodulati l'ammontare del credito d'imposta nonché le percentuali di incremento dello stesso al verificarsi di specifiche condizioni, sono apportate modifiche a taluni profili concernenti la riduzione dei consumi energetici ai fini della fruizione della predetta misura agevolativa e sono ridefinite le condizioni di cumulabilità con altri crediti di imposta esistenti ed è stabilito che dalla misura di cui trattasi non derivi il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto (comma 1). Sono, altresì, previste disposizioni di coordinamento normativo rispetto alle corrispondenti previsioni del decreto ministeriale attuativo del credito di imposta di cui al citato articolo 38 (comma 2). Infine, si dispone che la fruizione del credito d'imposta con l'applicazione delle nuove aliquote, come ridefinite dalle disposizioni in esame, per i progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino all'entrata in vigore del presente provvedimento è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate (comma 3).

In proposito, non si formulano osservazioni, giacché, come anche rilevato dalla relazione tecnica, le modifiche intervenute lasciano impregiudicate le coperture individuate a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia, ai sensi del comma 21 del citato articolo 38.

Articolo 73-bis

(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

Normativa vigente. L'articolo 15-bis del decreto-legge n. 145 del 2023, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, reca la disciplina operativa transitoria del Fondo di garanzia PMI per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024 (comma 1, lettera a)). In particolare, la disposizione prevede che l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a 5 milioni di euro, la medesima garanzia è riconosciuta fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie riferite alle micro, piccole e medie imprese, rientranti nelle fasce 1 e

2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La suddetta percentuale è elevata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione (comma 1, lettera b)). La norma, altresì, determina in 80.000 l'importo massimo di ammissibilità per le operazioni cosiddette di "importo ridotto" nei casi in cui la richiesta di garanzia sia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati (comma 1, lettera c)). Viene, quindi, determinata la soglia dimensionale in funzione del numero di dipendenti (minimo 250 massimo 499 dipendenti) utile ai fini dell'individuazione delle cosiddette imprese "mid-cap" (comma 1, lettera e)).

La norma modifica l'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 145 del 2023, recante la disciplina operativa transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024. In particolare tale disciplina transitoria, che in base all'assetto vigente opera fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, viene prorogata fino al 31 dicembre 2025 (comma 1, lettera a)). Viene, inoltre, ridotta dal 55 a 50 per cento la percentuale di garanzia sulle operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità delle PMI. Tale riduzione viene disposta senza prevedere alcuna differenziazione in base alla fascia assegnata attraverso il modello di valutazione del Fondo (comma 1, lettera b)). Viene, inoltre, incrementato da 80.000 a 100.000 euro l'importo massimo di ammissibilità per le operazioni cosiddette di "importo ridotto" nei casi in cui la richiesta di garanzia sia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati (comma 1, lettera c)). È infine, eliminato il riferimento (numero di 250 dipendenti) della soglia minima che consente di individuare le cosiddette imprese "mid-cap" (comma 1, lettera d)).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che, al fine di assicurare l'operatività del Fondo di garanzia per l'annualità 2025, sulla base delle previsioni elaborate dal Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, in collaborazione con il gestore del fondo, è stimato un fabbisogno finanziario di circa 2,3 miliardi di euro, a fronte di un valore a legislazione vigente che si attesta a 2,1 miliardi.

La copertura finanziaria di tale fabbisogno per il 2025 è assicurata, per la sua interezza, da risorse già nella disponibilità del Fondo, sulla base di quanto di seguito rappresentato:

a) risorse residue stimate, a fine 2024, in circa 1,7 miliardi di euro, a valere su stanziamenti pregressi già effettuati a valere sul Fondo;

b) risorse, per un importo di circa 440 milioni di euro, rivenienti da svincoli di accantonamenti su garanzie rilasciate dalla Riserva speciale del Fondo di garanzia alimentata con risorse del PON FESR Ricerca e

competitività 2007-2013, riutilizzabili nell'ambito del Fondo di garanzia per il rilascio di nuove garanzie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006;

e) minori accantonamenti pari a circa 160 milioni di euro.

Non risulta pertanto necessaria l'assegnazione di risorse aggiuntive per il 2025. Ai fini dell'indebitamento netto, la proposta comporta oneri commisurati al maggior fabbisogno finanziario del fondo, pari a 200 milioni di euro per il 2025.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l'articolo 73-bis modifica il vigente articolo 15-bis del decreto-legge n. 145 del 2023, che reca la disciplina operativa transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio. La novella, in particolare, dispone la proroga della predetta disciplina fino al 31 dicembre 2025 (comma 1, lettera a)). Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica che, in particolare, riferisce che, ai fini della disposta proroga, è stimabile un fabbisogno finanziario di circa 2,3 miliardi di euro, a fronte di un valore a legislazione vigente che si attesta a 2,1 miliardi. La copertura finanziaria di tale fabbisogno per il 2025 verrebbe interamente assicurata, in base a quanto precisato dalla relazione tecnica, da risorse già nella disponibilità del Fondo, sulla base di risorse residue stimate, a fine 2024, in circa 1,7 miliardi di euro; di risorse, per un importo di circa 440 milioni di euro, rivenienti da svincoli di accantonamenti su garanzie rilasciate dalla Riserva speciale del Fondo di garanzia alimentata con risorse del PON FESR Ricerca e competitività 2007-2013, riutilizzabili nell'ambito del Fondo di garanzia per il rilascio di nuove garanzie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché da minori accantonamenti pari a circa 160 milioni di euro. Tanto premesso, non risulterebbe necessaria l'assegnazione di risorse aggiuntive per il 2025, laddove, ai fini dell'indebitamento netto, la proposta comporta oneri commisurati al maggior fabbisogno finanziario del fondo, pari a 200 milioni di euro per il 2025.

Articolo 73-ter

(Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo delle garanzie del fondo PMI)

Normativa vigente. l'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha previsto la costituzione, presso il Mediocredito Centrale Spa, del Fondo di garanzia per le

piccole e medie imprese, al fine di consentire a queste ultime di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – sugli importi garantiti dal Fondo stesso. Il Fondo garantisce in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese.

La norma prevede che, per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dal 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia a beneficio delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996, versano un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione, derivante dall'applicazione di una percentuale sull'eccedenza del rapporto tra l'importo totale garantito a valere sui finanziamenti complessivamente erogati nell'anno solare di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti dalla predetta garanzia, ed il totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti o meno da tale garanzia (comma 1), rispetto a soglie definite sulla base di uno specifico criterio di calcolo, definito dalla norma medesima (comma 2). È, altresì, disposto il termine entro il quale i soggetti finanziatori versano al Fondo il citato premio aggiuntivo (30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie) (comma 3). Inoltre, è stabilito che dall'applicazione della norma in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento alla data di entrata in vigore della legge in esame (comma 4). È, infine, prevista la possibilità che venga emanato un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze³ che definisca ulteriori eventuali criteri e modalità attuativi della norma.

La relazione tecnica riferisce che la norma in esame interviene sullo strumento del Fondo di garanzia a beneficio delle piccole e medie imprese, rafforzandone l'efficacia e la sostenibilità finanziaria, attraverso l'introduzione di un meccanismo consistente nell'applicazione di un premio – contenuto entro i parametri fissati a monte dalla norma e con una fascia di esenzione – da versare al Fondo da parte dei soggetti finanziatori che si avvalgono in maniera significativa delle garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI. Inoltre, dopo aver ribadito la disciplina del criterio di calcolo di detto premio, aggiuntivo rispetto a quello eventualmente dovuto per la garanzia sulla singola operazione di finanziamento, riferisce che tale misura lascia inalterate le attuali condizioni, in termini di commissioni, applicate sulle singole operazioni di prestito, la cui entità, che

³ Di concerto con il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

in alcuni casi è pari a zero, non supera, l'1 per cento dell'importo della garanzia rilasciata dal Fondo PMI sul finanziamento concesso. Infine, precisando che l'introduzione del meccanismo del premio a carico dei soggetti finanziatori delle PMI consente di far affluire al Fondo di garanzia per le PMI maggiori risorse, contenendo, pertanto, l'assorbimento di risorse pubbliche, afferma che dalla norma non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva che l'articolo 73-ter prevede che, per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dal 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia a beneficio delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, versino un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione, in una percentuale determinata mediante uno specifico criterio di calcolo definito dalla norma medesima (commi 1 e 2). È, altresì, stabilito che dall'applicazione delle disposizioni in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento alla data di entrata in vigore della legge in esame (comma 4). Infine, è prevista la possibilità che un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze definisca ulteriori eventuali criteri e modalità attuativi della norma (comma 5).*

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, precisando peraltro che l'introduzione del meccanismo del premio a carico dei soggetti finanziatori delle PMI, lasciando inalterate le attuali condizioni, in termini di commissioni, applicate sulle singole operazioni di prestito, consente di far affluire al Fondo di garanzia per le PMI maggiori risorse e, conseguentemente, di contenere l'assorbimento di risorse pubbliche.

Al riguardo, nel presupposto – evidenziato dalla relazione tecnica – che la norma non incide sulle condizioni di erogazione delle operazioni di prestito, ma si limita ad introdurre un premio aggiuntivo per i soggetti privati che erogano finanziamenti, non si formulano osservazioni.

Articolo 75-bis

(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

L'emendamento inserisce un nuovo articolo 75-bis nel disegno di legge di bilancio.

La norma, al **comma 1**, istituisce, nell'ambito del "Fondo 394", tre sezioni di carattere rotativo:

a) "Sezione Crescita", con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025.

La sezione è destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all'eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione⁴, partecipate da imprese italiane, al fine di sostenerne i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali;

b) "Sezione Investimenti Infrastrutture", con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025.

La sezione è destinata all'acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni possono consistere nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci;

c) "Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi".

La sezione è destinata ad interventi che possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci. Le risorse possono essere investite anche in *start up*, incluse quelle innovative, e in piccole e medie imprese innovative, nonché in quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital, o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.

Per le prime due sezioni, il Comitato agevolazioni⁵ definisce termini, modalità e condizioni, nonché eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui Simest S.p.A. può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti (commi 2 e 3).

La terza sezione, invece, subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del Fondo rotativo per operazioni di venture capital⁶ gestito dalla Simest, che viene soppresso, salvi gli atti e i provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 4).

⁴ Individuate con deliberazione del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

⁵ di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: il Comitato è composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico (ora: Ministero delle imprese e del *Made in Italy*) e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁶ Di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 5 apporta modifiche di coordinamento normativo e aggiunge, al Comitato agevolazioni un altro rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si rammenta che a legislazione vigente il Comitato è composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico (ora: Ministero delle imprese e del *Made in Italy*) e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 autorizza la Simest ad alimentare le suddette sezioni, nell'ambito delle disponibilità del "Fondo 394" derivanti dal rifinanziamento⁷ del Fondo per la promozione integrata disposto - nella misura di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 - per cofinanziamenti a fondo perduto da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, nonché, con riferimento alla sola terza sezione, attingendo alle disponibilità presenti sul conto di tesoreria n. 22046, utilizzato per la gestione del Fondo rotativo per operazioni di venture capital (soppresso ai sensi del comma 4, vedi sopra).

Il comma 7 incrementa la dotazione del "Fondo 394" di 100 milioni per il 2025, mentre il comma 8 provvede alla copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione integrata (sopra descritto, vedi comma 6).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed evidenzia che all'alimentazione delle prime due sezioni (di cui alle lettere *a*) e *b*), vedi sopra la descrizione della norma), per un importo complessivo pari a 200 milioni per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro, mediante incremento del Fondo 394 e corrispondente riduzione del Fondo per la promozione integrata;

b) quanto a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per la promozione integrata, già presenti sul conto corrente di tesoreria utilizzato per la gestione del Fondo 394.

Si rileva che la disposizione determina il trasferimento delle somme da un fondo deputato alla concessione di contributi a fondo perduto, il Fondo per la promozione integrata, in favore di due sezioni del Fondo 394 destinate ad operazioni finanziarie.

⁷ Disposto dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Tale circostanza determina un miglioramento in termini di indebitamento netto pari a 200 milioni di euro nel 2025, in quanto le operazioni finanziarie, a differenza dei contributi, non hanno effetti su tale saldo.

All'alimentazione della sezione di cui alla lettera c) (terza sezione), si provvede mediante trasferimento delle disponibilità presenti sul conto di tesoreria n. 22046, attualmente utilizzato per la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo di venture capital). Dal trasferimento non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto non si modifica la modalità di utilizzo delle risorse attuata a legislazione vigente.

In merito all'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione integrata, lo stesso risulta strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, da ultimo stanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha rifinanziato il Fondo.⁸

Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata destinate ai cofinanziamenti a fondo perduto connessi ai finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394 disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 526 milioni di euro, e a tale data erano in istruttoria operazioni per circa 15 milioni di euro. La previsione delle disponibilità alla fine del 2024 è dunque pari a 511 milioni di euro.

Le risorse finanziarie del Fondo 394 disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 3,8 miliardi di euro. A tale data risultavano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 200 milioni di euro a valere su tale Fondo.

Le disponibilità del Fondo per la promozione integrata previste a fine 2024, al netto della riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e dell'utilizzo per pari importo delle somme già presenti sul conto, risultano pienamente congrue e sufficienti a garantirne l'operatività per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto, anche a fronte della stima delle disponibilità del Fondo 394.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che il l'articolo 75-bis, al comma 1, istituisce, nell'ambito del "Fondo 394", tre sezioni di carattere rotativo: "Sezione Crescita", con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025; "Sezione Investimenti Infrastrutture", con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, "Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi", che subentra al Fondo rotativo per operazioni di venture capital gestito dalla

⁸ Per le finalità connesse alla concessione di contributi a fondo perduto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Simest, che viene soppresso. Al Comitato agevolazioni è inserito un secondo rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le prime due sezioni vengono alimentate nell'ambito delle disponibilità del "Fondo 394", la terza sezione, invece, attingendo alle disponibilità presenti sul conto di tesoreria n. 22046, utilizzato per la gestione del Fondo rotativo per operazioni di venture capital (soppresso, si rammenta, dalla norma ora in esame).

La dotazione del "Fondo 394" è incrementata di 100 milioni per il 2025, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione integrata.

La relazione tecnica dà conto della disponibilità delle risorse e afferma che la disposizione determina il trasferimento delle somme da un fondo deputato alla concessione di contributi a fondo perduto, il Fondo per la promozione integrata, in favore di due sezioni del Fondo 394 destinate ad operazioni finanziarie. Tale circostanza determina un miglioramento in termini di indebitamento netto pari a 200 milioni di euro nel 2025, in quanto le operazioni finanziarie, a differenza dei contributi, non hanno effetti su tale saldo.

In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Emendamento 21.1 del Governo

Articolo 21, comma 2

(Finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti INPS)

Il comma 2 dell'articolo 21 del disegno di legge in esame prevede che sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo ispettivo e amministrativo svolte dall'INPS, venga determinata, mediante decreto interministeriale, la misura percentuale di tali risorse da destinare, a decorrere dal 2025, al potenziamento della capacità amministrativa del medesimo Istituto. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e la relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della stessa, conferma che le predette risorse non sono destinate a spese di personale.

La norma integra il comma 2 dell'articolo 21 al fine di prevedere che a valere sulle risorse derivanti, ai sensi del medesimo comma, dalle somme riscosse in ragione dell'attività ispettiva dell'INPS e che sono destinate a decorrere dal 2025, al potenziamento della capacità amministrativa del medesimo Istituto, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno venga destinata al finanziamento di misure di *welfare* aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto (comma 2).

La relazione tecnica afferma che la modifica all'articolo 21 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica limitandosi a individuare una specifica finalità delle risorse di cui al comma 2 del medesimo articolo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l'emendamento in esame integra il comma 2 dell'articolo 21 al fine di prevedere che – a valere sulle risorse derivanti, ai sensi del medesimo comma, dalle somme riscosse in ragione dell'attività ispettiva dell'INPS e che sono destinate a decorrere dal 2025, al potenziamento della capacità amministrativa del medesimo Istituto - una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno venga destinata al finanziamento di misure di *welfare* aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto. Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica a conferma della neutralità finanziaria della disposizione, ovvero che questa si limita a individuare una specifica finalità delle risorse di cui al comma 2 del medesimo articolo, non si formulano osservazioni. La configurazione di tale somma entro un limite massimo ne consente, inoltre, la modulazione alla luce del volume effettivo

delle somme riscosse in ragione annua in relazione all'attività ispettiva svolta dall'INPS.

Articolo 23-bis ***(Visite revisione soggetti con patologie oncologiche)***

Le norme, inserendo il comma 3-*bis* all'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, in materia di riconoscimento della condizione di disabilità, stabiliscono che fino al 31 dicembre 2025 le revisioni delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche avviene in modalità semplificata sulla base della documentazione sanitaria, ai sensi dell'articolo 29-*ter* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ferma restando la facoltà dell'istante di richiedere la visita diretta.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, dal 1° gennaio 2025 è avviata una sperimentazione di dodici mesi della valutazione di base per il riconoscimento della condizione di disabilità. Tale sperimentazione riguarda le istanze di accertamento presentate nei territori coinvolti dalla sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, in cui rientrerebbero anche i soggetti con patologie oncologiche.

La relazione tecnica richiama i contenuti della norma e afferma che la stessa non comporta effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme in esame prevedono che fino al 31 dicembre 2025 le revisioni delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche siano effettuate in modalità semplificata, ai sensi dell'articolo 29-*ter* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Ciò stante, non si formulano osservazioni.

Articolo 23-ter ***(Disposizioni in materia di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità)***

Le norme, inserendo l'articolo 33-*bis* al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, in materia di riconoscimento della condizione di disabilità, dispongono che, in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti sia di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e

disabilità⁹ sia di inabilità e invalidità a fini previdenziali¹⁰, l'INPS effettui l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la commissione medica. Tale disposizione si applica anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi (comma 1).

Le norme dispongono, infine, che il comma 1 non si applichi alle strutture territoriali dei territori provinciali coinvolti nella sperimentazione della valutazione di base e multidimensionale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71.

Si tratta delle seguenti province: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste.

La relazione tecnica richiama il contenuto della norma e la sua finalità di semplificazione e afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva che l'articolo 23-ter dispone che, in caso vengano presentate sia l'istanza per gli accertamenti di invalidità civile sia per quelli di inabilità e invalidità a fini previdenziali, l'INPS effettui l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, anche per le visite programmate nel 2025 se ricorrono determinate condizioni (comma 1), con l'esclusione delle strutture coinvolte nella sperimentazione della valutazione di base e multidimensionale (comma 2).*

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che l'INPS, che rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, sia in grado di effettuare la riorganizzazione necessaria con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 33-bis

(Semplificazione dei controlli per l'erogazione delle prestazioni assistenziali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

Le norme dispongono che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per il riconoscimento e l'erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, l'INPS acquisisce e verifica in interoperabilità le informazioni, disponibili nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, relative alla fatturazione elettronica rilasciata da

⁹ ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68

¹⁰ di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 8, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali è stata concessa la prestazione economica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere di efficientamento e semplificazione e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, perché alla sua attuazione le amministrazioni possono prevedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. La semplificazione inoltre consentirebbe di ridurre i tempi di liquidazione delle prestazioni determinando anche una riduzione dei costi di gestione legati alle comunicazioni verso l'utenza e ai successivi controlli documentali sulle fatture che ad oggi sono direttamente prodotte.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che l'articolo 33-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai fini del riconoscimento e dell'erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, prevede che l'INPS acquisisca, in interoperabilità con la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, le informazioni disponibili relative alla fatturazione elettronica.

In proposito, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla capacità delle amministrazioni coinvolte di realizzare l'interoperabilità tra le banche dati con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

Articolo 35, commi 1 e 1-bis ***(Esonero contributivo lavoratrici autonome)***

L'articolo 35 del disegno di legge di bilancio 2025 (AC 2112-bis) riconosce, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui e in base a specifici requisiti, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, per le lavoratrici madri dipendenti (a esclusione dei rapporti di lavoro domestico), e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Tra i suddetti requisiti, si prevede che l'esonero spetti a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua. Con decreto interministeriale sono disciplinate le modalità attuative di quanto sopra previsto e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto delle risorse stanziate.

Le norme modificano l'articolo 35 del disegno di legge di bilancio 2025 (AC 2112-*bis*) introducendo il comma 1-*bis*, che parametrizza il parziale esonero contributivo riconosciuto alle lavoratrici autonome iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata, di cui al comma 1 medesimo articolo 35, al valore del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Si ricorda che il valore minimo, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990, è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito.

Le norme, inoltre, novellano il quarto periodo del comma 1 del citato articolo 35, facendo salvo quanto disposto dal comma 1-*bis* dalla condizione per il riconoscimento dell'esonero contributivo, che prevede che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.

L'agevolazione di cui al primo periodo è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

La relazione tecnica afferma che le modifiche di cui all'articolo 35 sono volte a meglio garantire l'operatività della procedura di verifica dei requisiti previsti dal medesimo articolo e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme in esame parametrano il parziale esonero contributivo riconosciuto alle lavoratrici autonome iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata di cui al comma 1 dell'articolo 35 del disegno di legge di bilancio 2025 (AC 2112-*bis*) al valore del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Si ricorda che l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la norma emendata opera nell'ambito di un limite di spesa, il cui rispetto è assicurato da un successivo decreto interministeriale con cui viene, tra l'altro, definito l'importo dell'esonero nei limiti delle risorse stanziare.

Articolo 47, comma 3 e 48, comma 2-bis
(Incremento del limite di spesa per prestazioni sanitarie)

Le norme inseriscono il comma 2-bis all'articolo 48 del disegno di legge di bilancio 2025 (AC 2112-bis) incrementando il limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, già incrementato di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026 dal comma 1 del medesimo articolo 48, di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026 al fine di acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di lungodegenti (articolo 48, comma 2-bis).

Conseguentemente la parte dell'incremento del Fondo sanitario nazionale destinata al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale¹¹ viene ridotta di 61,5 milioni a decorrere dall'anno 2026 (articolo 47, comma 3).

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e afferma che la disposizione comporta oneri pari a 61,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, la cui copertura è disposta a valere sulle risorse di cui all'articolo 47, comma 3.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano di ulteriori 0,5 punti percentuali il limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, a decorrere dall'anno 2026 (articolo 48, comma 2-bis), riducendo conseguentemente la parte dell'incremento del Fondo sanitario nazionale destinata al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di 61,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

In proposito, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, dal punto di vista contabile, l'utilizzo, anziché la riduzione, dell'incremento del Fondo sanitario nazionale destinato al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario. Infatti, in caso contrario, la riduzione delle somme destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari, in mancanza di una corrispondente riduzione del livello complessivo delle risorse del Fondo sanitario nazionale, potrebbe indirettamente comportare un aumento della quota libera del medesimo Fondo sanitario nazionale, con conseguente peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

¹¹ di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Articolo 98-bis
(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco per voli verso
destinazioni extra-UE)

Normativa vigente. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco (di seguito: "addizionale") è stata inizialmente istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ne ha fissato l'importo (1 euro per passeggero imbarcato) e la riassegnazione, dopo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle seguenti finalità di spesa:

- quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo¹² destinato a compensare l'ENAV per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa;
- quanto alla residua quota eventualmente eccedente, il 40 per cento a favore dei comuni del sedime aeroportuale o confinanti e il 60 per cento per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

In seguito, sono stati disposti taluni incrementi dell'addizionale:

- un incremento di 3 euro a passeggero (articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 7 del 2005), destinato all'INPS (inizialmente al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale);
- un incremento di 0,50 euro a passeggero (comma 1328 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007), finalizzato a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti;
- un incremento di 2 euro a passeggero (articolo 4 della legge n. 92 del 2012), inizialmente versato all'INPS.

Ne risulta che attualmente l'addizionale è pari a 6,5 euro per passeggero.

Le relative finalizzazioni – dopo vari interventi normativi succedutisi nel tempo – sono ora così definite¹³:

- 1 euro: ENAV, comuni del sedime aeroportuale e spese per la sicurezza (vedi sopra per il dettaglio);
- 5 euro: INPS (3,5 euro alla Gestione GIAS e 1,5 euro al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale);
- 0,5 euro: servizio antincendi negli aeroporti (riduzione costo Stato).

Per una ricostruzione normativa dei proventi destinati all'INPS si vedano la pagina dedicata¹⁴ del sito INPS e le circolari ivi richiamate.

Per ulteriori informazioni circa le sospensioni in taluni aeroporti e in talune Regioni (Calabria, Friuli-Venezia Giulia) e circa gli effetti finanziari ad esse

¹² Istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

¹³ Cfr. RT dell'atto C 1933 della XIX legislatura e RT del DDL di Bilancio 2025 (AC 2112-*bis*)

¹⁴ <https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.addizionale-comunale-sui-diritti-d-imbarco-di-passeggeri-sugli-aeromobili-50121.addizionale-comunale-sui-diritti-d-imbarco-di-passeggeri-sugli-aeromobili.html#real-all-3>

ascritti si rinvia al dossier riferito al DDL di bilancio (art. 98, che è volto a sospendere l'addizionale per l'Abruzzo).

L'emendamento inserisce un nuovo articolo 98-*bis* nel disegno di legge di bilancio.

Il comma 1 del nuovo articolo 98-*bis* integra l'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 (che, come visto sopra, ha istituito l'addizionale comunale sui diritti di imbarco, di seguito: "addizionale") al fine di definire la procedura di riscossione dell'addizionale medesima.

In particolare, si prevede che: l'ENAC comunichi mensilmente¹⁵ al MIT il numero dei passeggeri registrati in imbarco suddiviso tra voli nazionali e internazionali (nuovo comma 11-*bis*); l'addizionale sia riscossa dai gestori dei servizi aeroportuali con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco e versata dalle compagnie aeree entro tre mesi¹⁶ (nuovo comma 11-*ter*); le somme riscosse, comunicate mensilmente al MIT dai gestori di servizi aeroportuali, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato¹⁷ (nuovo comma 11-*quater*); le comunicazioni dell'ENAC costituiscano accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori obbligati e danno titolo, in caso di inadempimento, ad attivare la riscossione coattiva a cura del MIT nei confronti dei vettori inadempienti¹⁸ (nuovo comma 11-*quinqies*); sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei gestori di servizi aeroportuali o degli obblighi di versamento (nuovo comma 11-*sexies*).

Il comma 2 del nuovo articolo 98-*bis* integra l'articolo (articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 7 del 2005 (che, come visto sopra, ha incrementato l'addizionale) al fine di stabilire un ulteriore incremento e di individuarne la destinazione.

In particolare, si prevede quanto segue:

- a decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale è incrementata di 50 centesimi di euro per passeggero imbarcato su voli verso destinazioni extra-Ue con partenza dagli scali aeroportuali di cui al comma 3-*sexies* (comma 3-*quinqies*);

¹⁵ Entro il 15 del mese per il mese precedente.

¹⁶ Dalla fine del mese entro cui sorge l'obbligo di versamento.

¹⁷ Entro la fine del mese successivo a quello di riscossione.

¹⁸ Secondo le modalità previste dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 610 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

L'incremento dell'addizionale è destinato al Comune¹⁹ nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volumi di traffico pari o superiori ai 10 milioni di passeggeri annui²⁰ (comma 3-*sexies*).

Nel caso in cui l'aeroporto insista sul territorio di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il relativo gettito è versato alla Provincia o alla Città metropolitana.

L'ENAC comunica al MIT i dati relativi al numero dei passeggeri²¹ e i gestori degli scali aeroportuali provvedono alla riscossione dell'incremento con le modalità attualmente previste per la riscossione dell'addizionale (comma 3-*septies*);

Se lo scalo insiste sul territorio di più Comuni, le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale sono ripartite tra i medesimi Comuni in rapporto alla superficie²² (comma 3-*octies*) L'ENAC pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco degli enti territoriali che beneficiano dell'incremento dell'addizionale, dandone, altresì, comunicazione agli enti interessati, unitamente alla percentuale spettante (comma 3-*novies*).

Le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale sono versate dai gestori aeroportuali direttamente in favore dei Comuni e delle Province o delle Città metropolitane beneficiari. La comunicazione dell'ENAC costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva è in carico agli enti beneficiari nei confronti dei vettori debitori (comma 3-*decies*).

Gli enti beneficiari destinano l'incremento dell'addizionale alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o all'implementazione di quelle già esistenti (comma 3-*undecies*).

Le modalità attuative sono rimesse a un decreto ministeriale²³ da emanare entro il 15 marzo 2025 (comma 3-*duodecies*).

La relazione tecnica ribadisce preliminarmente che il comma 1 è volto a rafforzare le procedure relative all'accertamento del versamento dei diritti di imbarco e il comma 2 introduce, a decorrere dal 1° aprile 2025, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco nella misura di 50 centesimi di euro per passeggero imbarcato su voli extra-UE con partenza dagli scali

¹⁹ O ai Comuni

²⁰ Con riferimento all'anno solare precedente.

²¹ Anni registrati all'imbarco dagli scali nazionali verso destinazioni extra UE, suddiviso per singolo aeroporto e per vettore, entro e non oltre il giorno 25 del primo mese dell'anno successivo a quello di rilevamento, dandone comunicazione sul proprio sito istituzionale.

²² Più dettagliatamente, sulla base della percentuale di superficie di territorio comunale inglobata nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, sulla scorta dei dati catastali.


²³ In particolare a un decreto del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato città.

aeroportuali che, con riferimento all'anno precedente, hanno realizzato volumi di traffico pari o superiori a 10 milioni di passeggeri annui.

Essa procede dunque ad indicare gli elementi posti a base delle stime: nel seguito del paragrafo si indicheranno in corsivo sottolineato i riscontri svolti dal Servizio Bilancio ai fini della verifica delle quantificazioni.

Sulla base dei dati relativi al traffico aereo passeggeri (in partenza e arrivo) relativi all'anno 2023 (fonte Assoaeroporti) sono stati selezionati 6 scali aeroportuali che hanno realizzato un traffico annuo superiore a 10 milioni di passeggeri; nella stima si considerano però anche gli aeroporti di Bologna e Milano Linate che, pur avendo realizzato nel 2023 un numero di passeggeri di poco inferiore a 10 milioni, sulla base dei dati 2024 (fino al mese di ottobre) si ritiene che nel corrente anno supereranno tale soglia. Per gli aeroporti considerati si rileva un numero complessivo di passeggeri di circa 136,5 milioni: atteso che il valore indicato si riferisce sia agli imbarchi che agli arrivi, ai fini della stima si considera il 50 per cento (68,2 milioni).

Si evidenzia che il dato è sostanzialmente riscontrabile: secondo la pagina “statistiche”²⁴ di Assaeroporti, gli aeroporti che hanno avuto più di 10 milioni di passeggeri nel 2023 sono i seguenti:



Se dunque si sommano gli aeroporti con più di dieci milioni di passeggeri il numero dei passeggeri è di circa 117 milioni, da cui – aggiungendo Bologna e Milano Linate – è verificabile il numero proposto dalla RT.

Inoltre, in base alle statistiche di ENAV (anno 2023) si stima che l'incidenza dei passeggeri, da e verso destinazioni extra-UE, sia pari al 23,36 per cento: applicando tale peso al dato dei passeggeri sopra indicato si determina un maggior gettito annuo derivante dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco di circa 8 milioni di euro.

Si evidenzia che il dato è sostanzialmente riscontrabile come segue: $(68.250.000 \times 23,36\% \times 0,50) = 7.971.600,00$ euro

Considerato che la norma decorre dal 1° aprile 2025 nel primo anno di applicazione si ha un maggior gettito di 5,33 milioni di euro (corrispondente a quattro bimestri su sei) mentre dal 2026 si realizza un incremento di gettito annuo di 8 milioni di euro.

²⁴ <https://assaeroporti.com/serie-storiche/>

Si evidenzia che il dato del primo anno è sostanzialmente riscontrabile come segue: $(7.971.600,00 : 6 \times 4) = 5.314.400,00$ euro.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che l'articolo 98-bis introduce, al comma 1, una nuova disciplina di accertamento, riscossione e versamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili e, al comma 2, introduce un ulteriore incremento dell'addizionale, a decorrere dal 1° aprile 2025, pari a 50 centesimi di euro per passeggero imbarcato, su voli extra-UE, dagli scali aeroportuali con volumi di traffico pari o superiori a 10 milioni di passeggeri annui: gli enti beneficiari (comuni e province/città metropolitane) destinano l'incremento dell'addizionale alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o all'implementazione di quelle già esistenti (comma 3-undecies).

La relazione tecnica non ascrive effetti al comma 1 mentre stima che per effetto del comma 2 l'incremento dell'addizionale sia quantificabile in 5,33 milioni di euro per l'anno 2025 e in 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

La RT fornisce dati ed elementi sulla cui base il gettito stimato è sostanzialmente²⁵ riscontrabile, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni, anche tenuto conto che nessuno degli aeroporti maggiori si trova nelle regioni (Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo) per le quali è prevista una sospensione dei diritti di imbarco.

Tuttavia, stante la mancanza di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e in mancanza di chiarimenti della RT, considerato che il gettito in parola è destinato a spesa, in quanto – come detto – gli enti territoriali beneficiari lo destinano alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alle infrastrutture stradali, sarebbe necessario chiarire se il gettito sia considerato, ai fini del conto economico consolidato della p. a. nel suo complesso, come un'entrata addizionale (maggior gettito tributario non già scontato a legislazione vigente) oppure, in alternativa, come una copertura di nuovi investimenti non previsti a legislazione vigente, giacché nel primo caso l'effetto sarebbe di miglioramento dei saldi, nel secondo caso invece sarebbe neutrale (nuove entrate che coprono nuove spese di pari importo).

²⁵ Al netto di circa 15.000 euro per il 2025 e circa 30.000 euro annui dal 2026: per lo sviluppo dei calcoli si rinvia al paragrafo riferito alla relazione tecnica.

Articolo 112-bis

(Obbligo di PEC per amministratori di imprese costituite in forma societaria)

Normativa vigente. L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 prevede che le imprese costituite in forma societaria e quelle individuali siano tenute a indicare il proprio domicilio digitale (posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato), comunicandolo al registro delle imprese. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La norma modifica l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, al fine di estendere, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, l'obbligo di adozione di un proprio dominio digitale (posta elettronica certificata-PEC) ivi previsto in capo alle imprese costituite in forma societaria e quelle individuali (comma 1).

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma e a riferire che la stessa è volta a garantire la tutela degli interessi erariali.

In merito ai profili di quantificazione, *si evidenzia che l'articolo 112-bis modifica l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, al fine di estendere, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, l'obbligo di adozione di un proprio dominio digitale (posta elettronica certificata-PEC) ivi previsto in capo alle imprese costituite in forma societaria e quelle individuali. Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare.*

Emendamento 38.097 del Governo

Articolo 38-bis

(Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare)

Le norme modificano l'articolo 1, comma 334, della legge n. 170 del 2020, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare. In particolare, si prevede che le risorse del suddetto Fondo, fino all'adozione degli interventi legislativi ivi previsti, siano destinate alle medesime finalità del Fondo per le non autosufficienze²⁶, per essere destinate all'erogazione dei servizi socioassistenziali afferenti alle aree di cui all'articolo 1, comma 162, lettere *a*) (assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari), *b*) (servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie) e *c*) (servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie), della legge n. 234 del 2021.

La relazione tecnica ricorda che le disposizioni in esame prevedono che, fino all'adozione degli interventi normativi previsti dall'articolo 1, comma 334, della legge n. 178 del 2020, le risorse del Fondo destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare confluiscono nel Fondo nazionale per la non autosufficienza, per l'erogazione dei servizi socioassistenziali nei confronti delle persone anziane non autosufficienti.

La disposizione è volta a disciplinare meri profili contabili senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che l'articolo 38-bis prevede che le risorse del Fondo volto alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare, siano destinate, fino all'adozione dei suddetti interventi legislativi, alle medesime finalità del Fondo per le non autosufficienze, per l'erogazione dei servizi socioassistenziali nei confronti delle persone anziane non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162, della legge n. 234 del 2021.

²⁶ Di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006,

Al riguardo, preso atto che la RT chiarisce che la disposizione è volta a disciplinare meri profili contabili senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si formulano osservazioni dal momento che restano ferme le risorse stanziare a legislazione vigente.

Articolo 66

(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

L'articolo 66 del disegno di bilancio 2025 (A.C. 2112-*bis*) ha finalizzato una quota pari a 50 milioni di euro del finanziamento del SSN, a decorrere dall'anno 2025, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza, demandando a decreti ministeriali la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni.

Inoltre, è stata prevista l'istituzione di un Osservatorio composto da esperti per il monitoraggio delle dipendenze patologiche e dell'efficacia delle azioni di cura. Per i relativi componenti dell'Osservatorio non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.

È stata altresì prevista l'istituzione del Fondo per le dipendenze patologiche (FDP), ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute. Per la dotazione del FDP è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 66 prevedono:

- l'abrogazione dell'articolo 1, comma 133, della legge n. 190 del 2014, che, tra l'altro, ha destinato 50 milioni a decorrere dall'anno 2015 per il contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo;
- l'abrogazione dell'articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015, che ha istituito il Fondo per le dipendenze patologiche con una autorizzazione di spesa iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, attualmente pari a 44 milioni di euro annui;
- l'efficacia sino all'esaurimento della spesa dell'ammontare ripartito tra le singole regioni dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati alla data di entrata in vigore dell'articolo 66 del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015 oggetto di abrogazione.

Le norme sostituiscono integralmente l'articolo 66 dell'AC 2112-*bis*. Le modifiche, rispetto al testo originario dell'articolo 66, prevedono quanto segue:

- non viene riproposta la finalizzazione di una quota pari a 50 milioni di euro del finanziamento del SSN, a decorrere dall'anno 2025, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza. Viene invece riconfermata l'abrogazione del decreto interministeriale 12 agosto 2019 che ricostituiva l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, i cui compiti di coordinamento vengono

trasferiti all'Osservatorio nazionale permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non viene neppure riproposta l'istituzione di un Osservatorio composto da esperti per il monitoraggio delle dipendenze patologiche e dell'efficacia delle azioni di cura;

- viene confermata l'istituzione del Fondo per le dipendenze patologiche, incrementando la sua dotazione a decorrere dall'anno 2025 da 44 a 94 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute è trasferito annualmente l'1,5 per cento del Fondo da ultimo citato al Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente. Nell'ambito del Fondo, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico e un altro restante 34,25 per cento annuo alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con i decreti di ripartizione è disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute. Inoltre, in deroga all'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024 (tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario), e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo, è autorizzato l'impiego del 30 per cento delle relative risorse su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le dipendenze;
- viene modificato l'articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), estendendo la denominazione e le competenze del Dipartimento per le politiche antidroga, e del relativo Osservatorio, alle altre dipendenze oltre che a quelle antidroga;
- conseguentemente all'istituzione del Fondo per le dipendenze patologiche (e all'incremento della dotazione), il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Infine, vengono confermate le seguenti disposizioni:

- abrogazione dell'articolo 1, comma 133, della legge n. 190 del 2014, che, tra l'altro, destinava 50 milioni a decorrere dall'anno 2015 per il contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo;

- abrogazione dell'articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015, che istituiva il Fondo per le dipendenze patologiche con una autorizzazione di spesa iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, attualmente pari a 44 milioni di euro annui²⁷;
- l'efficacia sino all'esaurimento della spesa dell'ammontare ripartito tra le singole regioni dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati alla data di entrata in vigore dell'articolo 66 del presente provvedimento, ai sensi del previgente articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015 oggetto di abrogazione.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni recano modifiche all'articolo 66, volte ad una più efficiente allocazione delle risorse destinate alle dipendenze patologiche e definisce specifiche procedure per la sua assegnazione. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non modifica, nel complesso, gli stanziamenti iscritti in bilancio a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sostituiscono integralmente l'articolo 66.

Le modifiche prevedono la conferma dell'istituzione del Fondo per le dipendenze patologiche, incrementandone tuttavia la dotazione, rispetto a quanto originariamente previsto, da 44 a 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Si rileva che tale importo corrisponde sostanzialmente a quanto già stanziato dall'AC 2112-bis, in quanto non viene nel nuovo testo riproposta la finalizzazione di una quota pari a 50 milioni di euro del finanziamento del SSN, a decorrere dall'anno 2025, destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza, di cui al comma 2 della precedente formulazione dell'articolo 66, essendo tale quota sostanzialmente utilizzata per incrementare il predetto Fondo. Conseguentemente viene disposta la riduzione, a decorrere dall'anno 2025, del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Le disposizioni prevedono inoltre una ripartizione interna agli utilizzi del Fondo per le dipendenze patologiche: 1,5 per cento del predetto Fondo al Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per attività di analisi e monitoraggio da parte dell'Osservatorio nazionale permanente; 34,25 per cento annuo per la realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; 34,25 per cento annuo per la realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche; 30 per cento per

²⁷ Il Fondo è allocato sul capitolo 4386/Salute e ha una dotazione a legislazione vigente di 44 milioni di euro annui

l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le dipendenze.

Con riferimento alla quota destinata al Dipartimento politiche antidroga, si fa presente che detta finalizzazione risulta motivata dall'estensione dei compiti dell'Osservatorio, cui le disposizioni assegnano anche quelli precedentemente ricoperti dall'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, contestualmente soppresso. Al riguardo, andrebbero pertanto acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che il finanziamento, pari a circa 1,4 milioni di euro annui (1,5 per cento di 94 milioni di euro), sia da ritenersi congruo rispetto all'incremento degli adempimenti previsti in capo al citato Dipartimento.

Con riguardo alla quota del 30 per cento del Fondo per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le dipendenze, appare utile, anche in questo caso, acquisire dati ed elementi informativi in merito al numero delle assunzioni previste e al relativo livello di inquadramento del futuro personale, al fine di verificare la congruità delle risorse all'uopo stanziato (circa 30 milioni di euro annui).

Infine, non si hanno invece osservazioni da formulare con riguardo alle restanti disposizioni.